

## **CONVENZIONE**

### **PER UTILIZZO PARZIALE DI PERSONALE**

**FRA**

**IL COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI**

**E**

**LA COMUNITÀ MONTANA DEL PINEROLESE**

ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. Comparto Regioni –Enti Locali del 22/01/2004

L'anno duemilasedici addì ..... del mese di ..... con la presente Convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge:

**TRA**

il Comune di Luserna San Giovanni, rappresentato dal Signor CANALE Duilio nella qualità di Sindaco Pro tempore, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione di Giunta Comunale n. 000 del 00/00/2016, esecutiva ai sensi di legge;

**E**

la Comunità Montana del Pinerolese, rappresentata dal Signor ..... nella qualità di ..... il quale interviene nel presente atto in forza de.....  
..... n. 000 del 00/00/2016, esecutiva ai sensi di legge;

### **PREMESSO**

- che l'art. 14 del C.C.N.L. Comparto Regioni-Enti Locali del 22/01/2004 prevede che gli enti locali possano utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il C.C.N.L. citato per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza
- che il medesimo articolo del C.C.N.L. definisce i principali contenuti delle convenzioni di che trattasi
- che nell'intento di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economia di gestione delle risorse il Comune di Luserna San Giovanni con deliberazione di Giunta Comunale n. 000/2016 e la Comunità Montana del Pinerolese con ..... n. 000/2016 hanno stabilito, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 22/01/2004, di avvalersi della possibilità di utilizzare e di permettere di utilizzare il personale dipendente del Comune di Luserna San Giovanni a tempo parziale per un periodo predeterminato.

### **CIÒ PREMESSO**

con la presente scrittura redatta in formato digitale e da registrarsi in caso d'uso

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1 – Oggetto e finalità**

1. La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo, con il consenso dei lavoratori interessati, per un periodo predeterminato e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo di personale dipendente dal Comune di Luserna San Giovanni presso la Comunità Montana del Pinerolese dal 01/02/2016 sino al 31/03/2016.
2. La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali delle amministrazioni stipulanti e a conseguire una economica gestione delle risorse degli Enti interessati.
3. Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CC.CC.NN.L. di comparto.

### **ART. 2 – Individuazione del personale**

1. Il Comune di Luserna San Giovanni individua nella dipendente Desi Ayassot, Istruttore Direttivo D (posizione normativa D 1, posizione economica D 3), Responsabile dell'Area economico-finanziaria, il personale disponibile ad operare presso la Comunità Montana del Pinerolese.
2. L'utilizzo del personale sopra individuato in base alla presente convenzione avviene comunque sulla base di formale espressione di consenso da parte del lavoratore interessato.

### **ART. 3 – Tempo di lavoro**

1. Le prestazioni lavorative del dipendente assegnato all'utilizzazione a tempo parziale verranno prestate presso la Comunità Montana del Pinerolese per complessive n. 8 ore settimanali (pari al 22,22% del tempo complessivo pari a 36 ore settimanali).
2. La Signora AYASSOT Desi, dipendente del Comune di Luserna San Giovanni presterà servizio presso la Comunità Montana del Pinerolese indicativamente come segue:
  - il lunedì dalle ore 08.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30.
3. Gli Enti Convenzionati, con reciproco consenso, possono organizzare il personale in convenzione, nell'ambito del tempo di lavoro d'obbligo complessivamente determinato, con riferimento alle proprie esigenze funzionali e organizzative.
4. Al lavoratore in convenzione si applicano le soluzioni di flessibilizzazione dell'orario di lavoro previste dalla vigente normativa contrattuale, al fine di ottimizzarne l'impiego nelle amministrazioni.
5. La prestazione lavorativa resa dal dipendente dovrà, comunque, consentire il regolare recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore.
6. Ciascun Ente Convenzionato accerta mensilmente il rispetto dell'orario d'obbligo contrattuale di rispettiva competenza.
7. La fruizione dei periodi di congedo ordinario da parte dei lavoratori sarà autorizzata da ciascun Ente Convenzionato per la percentuale di rispettiva competenza, dei giorni di spettanza contrattuale.
8. La fruizione di altri tipi di congedo sarà autorizzata dall'Ente da cui il lavoratore dipende contrattualmente previa comunicazione e, ove possibile, consenso, dell'altro Ente Convenzionato tenendo conto delle rispettive esigenze di servizio.

### **ART. 4 – Gestione del personale assegnato**

1. Entrambi gli Enti Convenzionati assentono all'utilizzo del personale in convenzione in base al contemperamento delle proprie rispettive esigenze.
2. Il rapporto di lavoro del lavoratore assegnato è gestito dall'Ente da cui dipende contrattualmente, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'altro Ente Convenzionato.
3. Eventuali prestazioni supplementari ovvero incarichi verranno richiesti e retribuiti direttamente dall'Ente Convenzionato richiedente, previo nulla osta dell'altro Ente Convenzionato.
4. Gli Enti Convenzionati provvedono alla gestione del lavoratore assegnato in convenzione presso i propri uffici con le seguenti modalità:

- a) impiego nell'ambito di servizi e strutture organizzative afferenti alla specializzazione/qualificazione professionale secondo le proprie disposizioni di organizzazione
  - b) impiego con modalità volte a garantire il razionale utilizzo della prestazione lavorativa.
5. Relativamente alle funzioni da svolgere presso gli Enti Convenzionati, si identificano per la Signora AYASSOT Desi con quelle di Responsabile dell'Area Ragioneria presso la Comunità Montana del Pinerolese.
  6. Il lavoratore sarà incaricato della responsabilità di posizione organizzativa negli Enti Convenzionati, con definizione dei profili economici disciplinata in base a quanto previsto dall'art. 14, commi 4 e 5, del C.C.N.L. Comparto Regioni-Enti Locali del 22/01/2004. In questo caso le somme aggiuntive attribuite devono essere corrisposte, entro il raggiungimento del limite massimo complessivo tra i due Enti di € 16.000,00, oltrechè entro il limite massimo del 30% per l'indennità di risultato. L'Ente Convenzionato da cui il lavoratore dipende contrattualmente corrisponderà l'intero importo relativo alla responsabilità di posizione organizzativa, da rimborsare in sede di riparto ponderato, mentre la retribuzione di risultato sarà valutata e corrisposta interamente da ciascun singolo Ente Convenzionato per la parte attribuita.
  7. Il lavoratore mantiene la titolarità del posto attualmente ricoperto presso l'Ente da cui dipendono contrattualmente, con le connesse funzioni, prerogative e retribuzioni principali ed accessorie; al termine della convenzione al lavoratore interessato saranno garantite dall'Ente da cui dipende contrattualmente le medesime condizioni economiche in essere prima della stipula della presente.

#### **ART. 5 – Rapporti finanziari**

1. I rapporti finanziari tra gli Enti Convenzionati sono ispirati ai principi della equa ripartizione degli oneri; quanto segue li regola al netto di eventuali trasferimenti e/o compensazioni previste in materia di personale proveniente dalle liquidande Comunità Montane.
2. Gli oneri finanziari riferiti al personale in convenzione sono i seguenti:
  - a) costo del personale in convenzione, esclusi gli elementi riferibili al salario accessorio di cui alle successive lettere b) e c), sostenuti direttamente dall'Ente Convenzionato da cui il lavoratore dipende contrattualmente e ripartiti al 77,78% a carico del Comune di Luserna San Giovanni ed al 22,22% a carico della Comunità Montana del Pinerolese;
  - b) costi connessi alla retribuzione di posizione sostenuti interamente dall'Ente Convenzionato da cui il lavoratore dipende contrattualmente ma restanti a carico di ciascun Ente Convenzionato per la parte rispettivamente ed autonomamente determinata;
  - c) costi connessi alla retribuzione di risultato valutata e corrisposta interamente sostenuti da ciascun singolo Ente Convenzionato per la parte attribuita.
3. Le somme che in base alla presente convenzione non siano direttamente poste a carico degli Enti Convenzionati dovranno essere rimborsate posticipatamente entro trenta giorni dal ricevimento di documentata richiesta.
4. In caso di ritardo nel pagamento rispetto alla scadenza, così come sopra determinata, verranno applicati gli interessi legali di mora, vigenti al momento. Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere comunicate per iscritto all'Ente richiedente entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della richiesta del saldo. Le eventuali divergenze saranno risolte d'intesa fra i Legali Rappresentanti interessati.
5. Al lavoratore in convezione sarà corrisposto, per accedere all'Ente Convenzionato da cui non dipende contrattualmente, il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica stabilita dalle norme vigenti. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, ove i servizi di trasporto pubblico esistenti non garantiscano accessi alla migliore realizzazione dei servizi istituzionali delle amministrazioni stipulanti.
6. Tali spese di viaggio, necessarie per accedere alla sede del servizio, saranno direttamente a carico del suddetto Ente Convenzionato, sulla base della specifica e documentata richiesta del lavoratore in convenzione. La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede dell'Ente Convenzionato da cui dipende contrattualmente, seguendo il tracciato viario più breve per accedere all'altro Ente Convenzionato, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno; nel caso in cui il lavoratore acceda direttamente dal proprio domicilio senza transitare

per l'Ente da cui dipende contrattualmente sarà computata la distanza chilometrica effettiva, se più breve.

#### **ART. 6 – Durata**

1. La presente convenzione ha durata dal 01/02/2016 fino al 31/03/2016.
2. La presente convenzione non può essere prorogata o rinnovata.
3. La presente convenzione, data la breve durata, non può essere rescissa anticipatamente.

#### **ART. 7 – Verifiche e modifiche**

1. Gli Enti Convenzionati concordano, data la breve durata, sull'assenza di necessità di una verifica strutturata dell'efficacia della presente convenzione in relazione alle finalità della stessa.
2. Qualora esigenze funzionali od operative rendano necessaria la modifica della presente convenzione, con particolare riferimento ai soggetti individuati, ai tempi di lavoro in convenzione e alle modalità di utilizzo, gli Enti Convenzionati provvedono, se possibile, alla modifica della stessa con atti integrativi della stessa natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei propri rispettivi competenti Organi.
3. Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili direttamente dalle amministrazioni in base a quanto previsto dai precedenti articoli 2, 3 e 4.

#### **ART. 8 - Controversie**

1. Qualora una delle parti rilevi uno degli inadempimenti di lieve rilevanza, imputabili all'altra, provvede a contestarli formalmente, al fine di rimuoverne cause ed effetti, per quanto possibile.
2. La presente convenzione si intende risolta qualora si rilevino i seguenti inadempimenti gravi da parte di una delle parti:
  - a) utilizzo il personale in convenzione contravvenendo alle disposizioni specifiche in essa contenute
  - b) violazione dei propri impegni, particolarmente impedendo al personale individuato in convenzione di operare effettivamente presso gli Enti Convenzionati
  - c) inottemperanza, ad intervenuta diffida, agli obblighi finanziari previsti
  - d) reiterazione per lungo/rilevante periodo comportamenti costituenti inadempimenti di lieve rilevanza ai sensi del precedente comma 1.
3. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti in relazione all'esecuzione della presente convenzione e non risultassero risolvibili con accordi bonari, sono demandate per la loro definizione ad un collegio di tre arbitri, nominati uno dal Comune di Luserna San Giovanni, uno dalla Comunità Montana del Pinerolese ed uno dal Presidente del Tribunale di Torino.

#### **ART. 9 – Disposizioni generali e finali**

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli enti locali.
2. Le spese inerenti la stipulazione della presente convenzione sono a carico degli Enti sopra costituiti in parti uguali.
3. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.
4. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16, tabella allegato "B", al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m.i..

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

**Per il Comune di Luserna San Giovanni** \_\_\_\_\_

**Per la Comunità Montana del Pinerolese** \_\_\_\_\_

Per accettazione e consenso, il lavoratore:

**Ayassot Desi**

Desi AYASSOT

